



STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 09 Gennaio 2012

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n°1

Oggetto: **LEGGE DI STABILITA' 2012**

LE TARIFFE DEI RIMBORSI CHILOMETRICI

Nella [Gazzetta Ufficiale](#) n 301 del 28.12.11 **supplemento ordinario n. 280** sono state pubblicate le tariffe ACI per rimborso chilometrico e calcolo fringe benefit su auto concesse in utilizzo promiscuo a dipendenti e collaboratori.

Le nuove tariffe valide per tutto il 2012 sono disponibili nel sito dell'Automobile Club D'Italia a questo indirizzo web: <http://www.aci.it/index.php?id=93>

LA LEGGE DI STABILITA' 2012

Art. 22 Apprendistato, gestione separata, part-time, incentivi fiscali e contributivi

L'articolo in esame introduce alcune disposizioni finalizzate a promuovere l'occupazione.

Apprendistato

I contratti di apprendistato stipulati a partire dal 2 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, da parte dei datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti non superiore a 9, godranno di un regime contributivo particolarmente agevolato:

- Per i primi tre anni di durata del contratto la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari a zero;
- Per i periodi di apprendistato eventualmente ulteriori rispetto ai tre anni, si applicherà l'aliquota contributiva del 10%.

Si ricorda che per i contratti di apprendistato stipulati fino al 31 dicembre 2011 dai datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori non superiore a 9, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è pari al 1,5%, 3%, 10% rispettivamente per il primo, secondo, terzo anno e successivi.

Per la corretta applicazione del nuovo beneficio contributivo, si ritiene di doversi attenere alle regole stabilite dall'INPS, con la circolare n. 22/2007 relativamente ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 2011.

CONSULENZA
DEL LAVORO

CONSULENZA
AZIENDALE E TRIBUTARIA

RICERCA E
SELEZIONE DEL PERSONALE

In particolare:

- Il numero di addetti va computato al momento dell'assunzione non rilevando eventuali oscillazioni dell'organico in aumento o diminuzione che si dovessero verificare durante lo svolgimento del contratto;
- La contribuzione a carico dell'apprendista rimane fissata nella percentuale del 5,84%;
- Computo dei lavoratori al fine della verifica del limite numerico dei 9 addetti; a tale proposito la citata circolare INPS ha precisato che si contano tutti i lavoratori compresi i lavoratori a domicilio e i dirigenti mentre non sono computabili gli apprendisti, i contratti di inserimento, i lavoratori interinali utilizzati, i soggetti assenti se sostituiti da altri lavoratori; i contratti a tempo parziale contano in proporzione e così i lavoratori a chiamata vengono computati in rapporto all'orario effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Gestione separata aumenta l'aliquota

Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale.

Dal 1° gennaio 2012, la misura del contributo previdenziale per gli iscritti alla gestione separata INPS viene così modificata:

- Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria dal 26,72 al 27,72%;
- Soggetti pensionati o con altra copertura previdenziale obbligatoria dal 17 al 18%.

Contratto a tempo parziale

La legge di stabilità abroga alcune limitazioni alla gestione del rapporto di lavoro a tempo parziale che erano state introdotte nel tempo.

In primis occorre precisare che il contratto di lavoro a tempo parziale con tutte le clausole che lo regolano richiede comunque la forma scritta.

Dal 1 gennaio 2012, **la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale**, non richiede più la convalida da parte della Direzione Provinciale del Lavoro.

Le parti saranno quindi libere di pattuire tale modifica limitandosi semplicemente a redigere e a sottoscrivere il nuovo contratto.

Inoltre, sempre dal 1 gennaio 2012, **le clausole flessibili e le clausole elastiche potranno essere liberamente concordate** tra datore di lavoro e lavoratore. Non è più necessario che siano i contratti collettivi a regolarle preliminarmente.

Ricordiamo che il Dlgs. n. 62/2000, che regola il rapporto di lavoro a tempo parziale, definisce le **clausole flessibili** quelle che consentono di mutare la collocazione temporale della prestazione mantenendo invariata la sua quantità.

Le **clausole elastiche**, ammesse solo nei contratti a tempo parziale di tipo verticale o misto, prevedono la variazione in aumento delle ore di lavoro prestate.

Qualora i contratti collettivi abbiano regolato la materia, le parti saranno comunque tenute al rispetto delle relative disposizioni.

Per variare la collocazione temporale della prestazione o la sua quantità, il datore di lavoro dovrà dare al lavoratore un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

Premi di produttività (artt. 22 e 33)

Le regioni possono stabilire la **deducibilità, per la determinazione della base imponibile ai fini Irap**, del salario di produttività erogato ai lavoratori in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali previsti dall'art. 26 del d.l. n. 98/2011.

Si tratta delle somme che possono già essere detassate e decontribuite.

La detassazione per il lavoratore e la decontribuzione per il datore di lavoro e lavoratore sono riconosciuti per le somme erogate e previste dai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale o dai loro rappresentanti aziendali.

La detassazione viene prorogata anche per l'anno 2012 ma uno specifico decreto dovrà determinare:

- a) Il limite di reddito percepito dal lavoratore nel 2011 al superamento del quale non spetta la detassazione;
- b) Il tetto massimo di retribuzione detassabile.

Viene parimenti prorogata anche la decontribuzione dei premi di produttività previsti da accordi di secondo livello.

STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI